

## Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

Al presidente del consiglio regionale  
Lorenzo Sospiri

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri

Oggetto: Incongruenze tra OPGR 53 del 03/05/2020 e circolari del Ministero della Salute.

### PREMESSO CHE

- L'articolo 7 del Decreto Legge 9 Marzo 2020, n 14, cosiddetto "Cura Italia" prescrive che:  
*"La applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali **che vengono sottoposti a sorveglianza. I medesimi operatori sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19**".*
- L'ordinanza numero 3 del 9 Marzo 2020, emessa dal presidente della Regione Abruzzo, prevede che:  
*"di disporre che il personale sanitario venuto a contatto con paziente affetto da COVID-19, asintomatico, prosegua la propria attività professionale, **previa osservanza di adeguate misure di contenimento del contagio e sia sottoposto a sorveglianza sanitaria**".* Anche qui è opportuno osservare la esplicita previsione di misure di contenimento del contagio e di sorveglianza sanitaria.
- La circolare del Ministero della Salute numero 9774 del 20/03/2020 chiarisce che:  
*"nelle attività di rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria, sulla base di valutazioni caso per caso effettuate dall'operatore di Sanità Pubblica nella propria concreta attività, **appare necessario identificare tutti gli individui che sono stati o possono essere stati a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19, focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso**"* ivi compresi i casi diagnosticati nelle strutture sanitarie, particolarmente se definite NO-COVID. Inoltre la stessa circolare conclude che *"nei laboratori autorizzati per le analisi dei tamponi, **la presentazione di campioni afferenti a personale sanitario dovrà ottenere priorità assoluta e la comunicazione del risultato dovrà avvenire in un arco di tempo massimo di 36 ore**"* ribadendo, qualora il concetto non fosse già evidente, la priorità nella identificazione e gestione degli effetti collaterali dell'infezione all'interno delle strutture ospedaliere.
- La circolare del Ministero della Salute numero 11715 del 03/04/2020 stabilisce delle precise indicazioni per determinare i criteri di priorità per l'effettuazione dei test diagnostici, tra cui:
  - pazienti ospedalizzati con infezione acuta respiratoria grave (SARI)
  - tutti i casi di infezione respiratoria acuta ospedalizzati o ricoverati nelle residenze sanitarie assistenziali e nelle altre strutture di lunga degenza
  - operatori sanitari esposti a maggior rischio
  - operatori dei servizi pubblici essenziali sintomatici
  - operatori, anche asintomatici, delle RSA e altre strutture residenziali per anziani

## *Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle*

- persone a rischio di sviluppare una forma severa della malattia e fragili, come persone anziane con comorbidità
  - primi individui sintomatici all'interno di comunità chiuse
- L'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale numero 53 del 03/05/2020 "Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19" stabilisce, nell'allegato denominato "Procedura per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti Covid-19" i seguenti criteri:

Il Gruppo Tecnico di lavoro specificamente istituito, ha definito i criteri da adottare nella determinazione delle priorità, in particolare sono stati attribuiti i codici di priorità di seguito riportati:

- **Codice nero:** Soggetti deceduti per sospetto Covid 19;
- **Codice blu:** Soggetti che stazionano in pronto soccorso con sintomatologia sospetta per Covid 19, ovvero soggetti che necessitano di ricovero ospedaliero per altre patologie: il tampone deve essere effettuato con metodica molecolare rapida;
- **Codice rosso:** Pazienti Covid 19 ricoverati dimissibili, soggetti che devono sottoporsi a interventi chirurgici urgenti, soggetti ospiti in strutture residenziali e semiresidenziali e case di riposo in arrivo o trasferimento, soggetti ospiti in Case di Cura Circondariali in arrivo o in trasferimento dalle stesse, residenti nelle zone rosse secondo specifici protocolli, personale sanitario sintomatico;
- **Codice Giallo:** soggetti da sottoporre a tampone di controllo, soggetti appartenenti a gruppi professionalmente esposti (operatori sanitari, forze dell'ordine, ecc) o pazienti ricoverati in strutture (pubbliche e private) di lungodegenza, case di riposo, case di accoglienza, detenuti, soggetti che devono sottoporsi a interventi chirurgici programmati, IVG, consulenza mediche o specialistiche, soggetti da sottoporre a indagine endoscopica;
- **Codice Verde:** Soggetti senza sintomatologia sospetta per Covid 19, soggetti in isolamento domiciliare.

## **OSSERVATO CHE**

- La circolare del Ministero della Salute numero 9774 del 20/03/2020 ha stabilito che i tamponi al personale sanitario **vanno refertati entro 36 ore, senza distinzione tra sintomatici e asintomatici**, mentre l'allegato alla ordinanza prevede priorità differenti, nello specifico "Codice rosso" per personale sanitario sintomatico, e "Codice giallo" per operatori sanitari (presumibilmente asintomatici), ed è difficile immaginare che per entrambe le priorità possa essere garantito il referto nel termine delle 36 ore.
- Le priorità definite nella circolare del Ministero della Salute numero 11715 del 03/04/2020 sembrano decisamente diverse da quelle riportate nella OPGR 53 del 03/05/2020 nonostante all'inizio del capitolo "Test Molecolare" la stessa circolare 11715 venga espressamente citata come riferimento insieme alla circolare 9774 del 20/03/2020 che ribadisce la necessità del referto entro 36 ore nei casi previsti.

## *Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle*

### CONSIDERATO CHE

- Il fatto che la misura di quarantena con sorveglianza attiva per individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di Covid non si applichi agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali, li rende potenzialmente dei “super diffusori”, in grado, se infetti, di contagiare un numero elevato di persone, possibilmente anche fragili se si considerano gli operatori sanitari di particolari reparti o nelle RSA. Per questo motivo è fondamentale rilevarne la eventuale positività nel più breve tempo possibile, motivo per cui i loro test sono considerati di assoluta priorità e prevedono la comunicazione del risultato entro le 36 ore.

Tanto premesso, osservato e considerato:

### INTERPELLA

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto assessore Nicoletta Veri per chiedere:

1. Per quale motivo, nonostante i criteri indicati nella circolare 11715 siano riportati pressochè integralmente nel testo della OPGR 53, immediatamente prima delle definizioni delle priorità, gli stessi sono praticamente disattesi.
2. Se la regione Abruzzo ritiene di voler correggere le suddette definizioni, nel rispetto dei criteri elencati nella circolare 11715 e per garantire il rispetto del limite di 36 ore, ribadito nella circolare 9774, per tutte le categorie di operatori sanitari e di servizi pubblici essenziali, al fine di ridurre al minimo le possibilità di contagio attraverso operatori portatori di carica virale importante ancorchè asintomatici.

L'Aquila 27/05/2020

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO

Francesco Taglieri

